

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Giuseppe	Di Gennaro	Presidente
Dott. Renato	Fulgenzi	Consigliere
Dott. Adolfo	Di Virginio	Consigliere
Dott. Antonio	Agrò	Consigliere
Dott. Arturo	Cortese	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

A V V E R S O

ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 29.9.1995, con la quale veniva annullata ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a Romeo Paolo, per il reato di cui all'art. 461 bis C.P.

udita la relazione del Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;

udito il P.M. nella persona del S. Proc. Gen. Dott. Carmine di Enzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Valentino Tommasini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

O S S E R V A

Con ordinanza in data 29.9.1995 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di procedimento di riesame, annullava ordinanza del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata a Romeo Paolo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Rilevava il Tribunale che le dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori poste a base dell'ordinanza applicativa della misura presentavano scarsa attendibilità intrinseca e scarsa indipendenza reciproca, essendo inficiate da identiche inesattezze su alcuni particolari; il che avvalorava la tesi difensiva di una preventiva concertazione della versione dei fatti. Anche indipendentemente dall'attendibilità, poi, mancava delle dichiarazioni dei collaboratori l'attribuzione di fatti specifici donde desumere l'esistenza del reato associativo, ad eccezione del preteso aiuto fornito dal Romeo al latitante

Franco Freda (noto esponente della destra eversiva): fatto che, ove pure in ipotesi sussistente, non basterebbe di per sé a far presumere con sufficiente fondamento l'affiliazione del Romeo ad una associazione criminale. Le dichiarazioni dei collaboranti, inoltre, non derivano mai da scienza diretta e non erano confortate da riscontri significativi: in particolare, le dichiarazioni del collaborante Lauro Giacomo circa i rapporti tra il Freda e il Romeo non avevano trovato conforto in quelle del teste Zamboni. In ogni caso, infine, non veniva menzionato a carico del Romeo alcun episodio specifico successivo al 1979; e non sussistevano, quindi, ad avviso del Tribunale i gravi indizi di colpevolezza tali da legittimare la misura.

Ricorre il P.M., deducendo violazione degli artt. 192 c. 3 e 272 sgg. C.p.p., nonché difetto ed illogicità della motivazione. A suo avviso, le coincidenti inesattezze nelle dichiarazioni dei collaboratori avrebbero dovuto essere apprezzate semmai come sintomatiche di attendibilità. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe preso in considerazione il ruolo di protagonista svolto dal Romeo nelle trattative per la pacificazione tra cosche mafiose raggiunta nel 1991; e avrebbe sottovalutato l'accertato intreccio tra ambienti della destra eversiva e organizzazioni criminali calabresi, non cogliendo così il peso sintomatico dell'aiuto fornito al Freda durante la sua latitanza. Il Tribunale avrebbe, infine, trascurato le dichiarazioni dei collaboratori circa l'appoggio fornito al Romeo dalle locali organizzazioni criminali in occasione delle ultime campagne elettorali (dichiarazioni che trovavano significativo riscontro in una intercettazione ambientale); travisato le dichiarazioni dello Zamboni (che, lungi dallo smentire il Lauro, ne confermano anzi la piena attendibilità; e non dato il giusto peso ai numerosi riscontri esistenti circa il ruolo attribuito al Romeo.

Le censure del P.M. ricorrente, basate su argomentazioni diffuse e puntuali riferimenti in fatto, non possono essere però prese in considerazione nella presente sede di legittimità. Esse si risolvono, infatti, in una serie di critiche, senz'altro apprezzabili in sede diversa, all'interpretazione di alcuni fatti adottata dal Tribunale e alla connessa valutazione negativa circa l'idoneità dei medesimi ad integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; al rilievo negato dal Tribunale, o comunque, ritenuto scarso ed insufficiente, a talune circostanze cui il ricorrente attribuisce invece rilievo decisivo; all'attendibilità negata dal Tribunale ai collaboratori in base ad elementi che il ricorrente ritiene invece sintomatici di credibilità. Sta di fatto, peraltro, che l'ordinanza del Tribunale contiene sui punti in contestazione motivazione specifica ed adeguata, se pure di certo suscettibile di critica e di discussione, nonché coerente sul piano logico e perciò immune da censura nella presente sede, non potendo con ogni evidenza ravvisarsi né difetto né illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato. Non può parlarsi di illogicità manifesta là dove il Tribunale nega piena attendibilità ai collaboratori sulla base di alcune inesattezze delle loro dichiarazioni, la cui coincidenza ritiene sospetta; né là dove il Tribunale nega

rilevanza decisiva ai pretesi rapporti tra il Freda e il Romeo, giudicandoli non sintomatici di per sé stessi della dedotta affiliazione del Romeo ad una associazione mafiosa; né là dove non attribuisce valenza significativa ad altri fatti più recenti, sulla base di argomentazioni criticata dal P.M. sotto il profilo del merito ma di per sé non qualificabili come manifestamente illogiche. Le argomentazioni di segno opposto che il P.M. contrappone a quelle del Tribunale potranno anche essere ritenute valide e saranno comunque degne senz'altro di attenzione in sede di merito; ma, proprio perché attinenti al merito ed alla interpretazione degli elementi di prova, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Così deciso in Roma all'udienza del 16 gennaio 1996

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm